

**- PARTE SPECIALE B-**

## **B. 1. REATI SOCIETARI**

### **I reati di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001**

L'art. 25 *ter* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, 'Decreto') individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

### **False comunicazioni sociali (artt. 2621)**

Il reato si realizza tramite l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione, con la stessa consapevolezza, di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da indurre concretamente in errore il destinatario delle stesse in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

### **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero, qualora i medesimi fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 267/1942<sup>1</sup>.

In tale ultimo caso, il reato è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Prevede pene maggiori nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano posti in essere nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Alle suddette società sono espressamente equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

---

<sup>1</sup> L'articolo 1, comma 2, del regio decreto 267/1942 esclude dall'applicazione delle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; e

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

**Falso in prospetto (art. 173-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)**

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando i responsabili della revisione pongano in essere false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie all'esame, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma, in via astratta, tutti coloro i quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen.

### **Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

**Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

**Omissa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la

titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

#### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

#### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)**

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.



Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 cod.civ.)**

Il reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società

E' punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Ai sensi dell'art.25-ter del d.lgs. 231/2001 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto tale società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Posto quanto precede, con la legge 12 agosto 2016, n. 170 il Governo è stato delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo che preveda quanto segue:

a) punire chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) punire chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o

per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) punire l'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b).

In sostanza, la menzionata legge delega prevede l'inclusione tra gli autori del reato di corruzione tra privati anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso la società. Vengono altresì ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendovi anche la sollecitazione di denaro o altra utilità non dovuti. Inoltre, viene previsto un autonomo reato di istigazione alla corruzione tra privati.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)**

Il reato si configura allorché con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

#### **Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)**

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

### **B.2. Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, delle attività "sensibili" e delle possibili modalità di commissione dei reati**

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

E' stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:

- le attività “sensibili”;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo (art. 26).

In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Dal punto di vista generale, inoltre, deve osservarsi, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei reati c.d. “propri”, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli amministratori, i sindaci, ecc.).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, unicamente coloro che, all'interno di BARD, sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore.

#### **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt. 2621) E**

#### **FATTI DI LIEVE ENTITA' (art. 2621 bis cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- SINDACO
- FINANCE MANAGER

### Attività sensibili

- A) Gestione della contabilità generale:
- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in contabilità generale;
  - nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema;
- B) Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ecc.).

### Possibili modalità di commissione

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (ad es., sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti;

omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo.

## **FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (art. 2624 cod. civ.)**

- I SOGGETTI CHE OPERANO PER LA SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE E, IN VIA ASTRATTA, TUTTI COLORO I QUALI, PER RAGIONI DI AZIENDA, SONO CON ESSI IN CONTATTO (RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 110 COD. PEN)

### Attività sensibili

Gestione dei rapporti con i responsabili della revisione (invio di dati, documenti ed informazioni utilizzate ai fini delle relazioni o delle comunicazioni della società di revisione).

### Possibili modalità di commissione

Il reato può essere integrato, attraverso il concorso con i responsabili della revisione, mediante l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, in grado di impedire od ostacolare il controllo e/o la conoscenza della situazione economica della società da parte dei destinatari delle relazioni e/o delle altre comunicazioni.

### **Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte**

Finance Manager

Profitto 5 X Opportunità 3 = 15

Amministratori

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Sindaco

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

**Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

**Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

**Flusso Informativo verso l'OdV:**

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

**IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- FINANCE MANAGER

Attività sensibili

Gestione dei rapporti con i soci, con il Sindaco Unico e con la Società di Revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.

### Possibili modalità di commissione

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali, così come delle attività di revisione attribuite alla Società di revisione.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

### **Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte**

Finance Manager

Profitto 5 X Opportunità 3 = 15

Amministratori

Profitto 5 X Opportunità 3 = 15

### **Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

### **Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.



### **Flusso Informativo verso l'OdV:**

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

### **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- FINANCE MANAGER

#### Attività sensibili

Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

#### Possibili modalità di commissione

Il reato può essere commesso mediante:

- restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

### **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- FINANCE MANAGER

#### Attività sensibili

Gestione degli utili e delle riserve sociali.

#### Possibili modalità di commissione

Il reato può essere commesso mediante:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

## Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte

Finance Manager

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Amministratori

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

### Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

### Codice Etico:

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

### Flusso Informativo verso l'OdV:

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

### ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI
- FINANCE MANAGER

### Attività sensibili

Gestione delle azioni sociali

### Possibili modalità di commissione

Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

### **Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte**

Finance Manager

Profitto 5 X Opportunità 3 = 15

Amministratori

Profitto 5 X Opportunità 3 = 15

### **Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

### **Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

### **Flusso Informativo verso l'OdV:**

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

### **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI

- FINANCE MANAGER

### Attività sensibili

Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente (fusioni, scissioni, ecc.).

### Possibili modalità di commissione

La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale;
- realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

### **Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte**

Finance Manager

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Amministratori

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

### **Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

### **Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

### **Flusso Informativo verso l'OdV:**

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

### **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE (art. 2629 *bis* cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- FINANCE MANAGER

#### Attività sensibili

Tutte le attività connesse allo svolgimento dell'incarico di amministratore.

#### Possibili modalità di commissione

Omessa comunicazione, da parte di un amministratore, circa la sussistenza di un interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società (ad es., sottoscrizione di un contratto con una società di cui l'amministratore è socio o amministratore; acquisto di un immobile di proprietà dell'amministratore).

### **Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte**

Finance Manager

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Amministratori

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

**Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

**Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

**Flusso Informativo verso l'OdV:**

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

**FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- SOCI CONFERENTI
- FINANCE MANAGER

Attività sensibili

Gestione del capitale sociale

Possibili modalità di commissione

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

## Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte

Finance Manager

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Amministratori

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

### Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

### Codice Etico:

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

### Flusso Informativo verso l'OdV:

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

### **CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 cod. civ., nonché disposizioni di cui alla legge 170/2016 che prevedono anche il reato di istigazione alla corruzione tra privati)**

- AMMINISTRATORI
- FINANCE MANAGER
- GENERAL MANAGER
- NATIONAL SALES MANAGER/DIRECTOR

### Attività sensibili

Rapporti con fornitori, distributori e partners commerciali

### Possibili modalità di commissione

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di:

- dazione o offerta di denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati (concorrenti di Bard, partners commerciali, fornitori o distributori di Bard), affinché' esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio (es: dazione di denaro a concorrenti di Bard al fine di favorire quest'ultima in procedura di evidenza pubblica);
- sollecitazione o ricezione di denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
- istigazione al compimento delle predette condotte.

### **Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte**

Finance Manager/General Manager/National Sales Manager/Director

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Amministratori



$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

**Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Sistema di deleghe e procure

**Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

**Flusso Informativo verso l'OdV:**

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

**ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 cod. civ.)**

- AMMINISTRATORI
- SINDACO
- FINANCE MANAGER

Attività sensibili

Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci.

Possibili modalità di commissione

Compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).

## Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte

Finance Manager

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Amministratori

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Sindaci

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

### Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

Procedura Adempimenti societari

Sistema di deleghe e procure

### Codice Etico:

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

### Flusso Informativo verso l'OdV:

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

### **AGGIOTTAGGIO (art. 2637 cod. civ.)**

La norma punisce chiunque integri la condotta. Nel caso di BARD, soggetti potenzialmente interessati sono:

- AMMINISTRATORI
- SINDACI
- FINANCE MANAGER

#### Attività sensibili

Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

#### Possibili modalità di commissione

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
- compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

Le attività indicate devono essere concretamente idonee:

- a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato).
- ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

### Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte

Amministratori

Profitto 3 X Opportunità 3 = 9

Sindaci

Profitto 3 X Opportunità 3 = 9

Finance Manager

Profitto 3 X Opportunità 3 = 9

### Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:

Sistema di deleghe e procure

### Codice Etico:

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, I.7 e II.2.6.

### Flusso Informativo verso l'OdV:

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

### OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 cod. civ.)

- AMMINISTRATORI
- SINDACI
- FINANCE MANAGER

### Attività sensibili

Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubbliche Vigilanza

### Possibili modalità di commissione

Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell'ambito:

- della predisposizione e dell'invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente;
- delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, ecc.;
- della presentazione di ricorsi alla delibere dell'Autorità;
- delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

### **Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte**

Finance Manager

Profitto 5 X Opportunità 3 = 15

Amministratori

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

Sindaci

$$\text{Profitto} \quad \boxed{5} \quad \times \quad \text{Opportunità} \quad \boxed{3} \quad = \quad \boxed{15}$$

**Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Sistema di deleghe e procure

**Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.3, I.5, II.2. e II.2.6.

**Flusso Informativo verso l'OdV:**

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dal codice etico devono essere comunicate con immediatezza.

**B.3. I controlli esistenti**

**B.3.1. Principi generali dei controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello') e nei suoi protocolli (procedure aziendali, procure e deleghe, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del Decreto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e

completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell' attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di BARD è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo generali, di seguito descritti:

▪ **TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

▪ **SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI**

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

- **EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI**

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

- **IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DELL' OPERAZIONE /PROCESSO**

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

- **FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI RILEVANTI**

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

### **B.3.2. I controlli connessi agli obblighi di cui al Sarbanes-Oxley Act**

Per ciò che concerne i reati societari ex art. 25 *ter* del Decreto oggetto della presente Parte Speciale, la BARD, facendo parte del Gruppo BARD, è sottoposta agli stringenti controlli imposti dal Sarbanes-Oxley Act (di seguito, anche, SOX).



Il SOX, infatti, prevede che:

- Il Management documenti il sistema dei controlli interni in essere relativo alla preparazione del bilancio;
- il General Manager attesti l'adeguatezza e l'effettiva operatività del sistema dei controlli interni in essere relativo alla preparazione del bilancio;
- i Revisori della Società esprimano una *opinion* sull'adeguatezza ed effettiva operatività del sistema dei controlli di cui sopra.

A tal fine, il Corporate Internal Audit di CR BARD INC. effettua annualmente un'attività di verifica, volta a valutare l'adeguatezza ed effettività del sistema di controlli interni relativamente a quelle aree e alle attività "sensibili" che hanno un impatto significativo sul bilancio.

Tutte le aree connesse al bilancio (rilevanti anche ai fini del SOX e, in quanto tali, oggetto di audit annuale da parte di BARD Inc., sono anche oggetto di analisi da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, 'OdV') di BARD nell'ambito dell'attività di vigilanza e monitoraggio sul Modello.

L'OdV, in particolare, provvede annualmente ad acquisire i risultati delle verifiche SOX e ad analizzare la documentazione di dettaglio, relativa al sistema di controllo interno, prodotta, ossia:

- *Risk Control Matrix (RCM)*: vale a dire una matrice contenente la descrizione di dettaglio dei controlli interni esistenti per ciascun processo, dei rischi che intendono mitigare e la relativa documentazione di riferimento (procedure, report e documentazione di prova dell'effettiva esecuzione dei controlli in questione);
- *Narrative*: vale a dire un documento esplicativo di dettaglio del flowchart con evidenza dei controlli chiave;
- *Documentazione dei test*: vale a dire la documentazione dei test svolti nonché degli esiti degli stessi.

#### **B.4. I principi generali di comportamento**

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di BARD, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
  - a) nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- b) nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi;
  - osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
  - astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
  - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
  - astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
  - gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
  - effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti

delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

### **Le false comunicazioni sociali**

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423 e ss. cod. civ.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. cod. civ.);
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;

- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

### **Il controllo sulla gestione sociale ed i rapporti con la Società di Revisione**

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- tempestiva trasmissione al Sindaco Unico dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Sindaco Unico deve esprimere un parere;
- messa a disposizione del Sindaco Unico e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;

- previsione di riunioni periodiche tra Sindaco Unico, Società di Revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla Società di Revisione;
- comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- comunicazione all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione, che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

### **La tutela del capitale sociale**

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con il Sindaco Unico, la Società di Revisione e l'OdV.

### **Attività sottoposta a vigilanza**

La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da leggi e regolamenti;

- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.

Dovranno, inoltre, essere garantite:

- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità);
- l'istituzione di riunioni periodiche tra Sindaco Unico e OdV, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/*corporate governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- l'invio, da parte delle funzioni competenti, di *report* periodici al Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

### **Conflitti di interesse**

In materia di conflitti di interesse, è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice Etico dal *management* della Società;
- l'individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

#### **B.5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dall'Assemblea dei soci e denominato 'Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza', in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
  - monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
  - esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
  - verificare l'effettiva indipendenza della Società di Revisione.
- b) per le altre attività a rischio deve:



- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'OdV è tenuto a:

- verificare il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le necessarie modifiche qualora il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno e ai suoi delegati;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla Società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico, secondo i termini e le modalità previste nel documento denominato Disciplina e Compiti dell'Organismo di Vigilanza, approvato dall'Assemblea dei soci.

#### C) REATI COLPOSI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

E' opportuno fornire preliminarmente una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "C", coincidente con quelli indicati nell'art. 25 *septies* del Decreto

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co 3°, c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 583 co. 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 co. 2 c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## **AREA DI RISCHIO N. 1**

Gestione degli adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

### **Funzioni aziendali coinvolte:**

*Amministratore Delegato o Datore di lavoro dallo stesso delegato*

*Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione*

*Medico Competente.*

### **Attività sensibili:**

- valutazione del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- valutazione dei rischi, anche in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici terze o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda;
- predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate a fronteggiare i rischi evidenziati nei documenti di valutazione;
- attività relative alla organizzazione della sicurezza, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione dei lavoratori;

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie;
- rapporti con funzionari pubblici durante ispezioni.

**Reati astrattamente ipotizzabili:**

- omicidio colposo;
- lesioni personali colpose gravi o gravissime;
- corruzione;
- istigazione alla corruzione;
- concussione;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- associazione per delinquere;

**Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte.**

Amministratore Delegato o datore di lavoro dallo stesso delegato

Profitto 3 X Opportunità 3 = 9

Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione

Profitto 3 X Opportunità 3 = 9

Medico Competente

Profitto 3 X Opportunità 3 = 9

**Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Bard ha predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi che è parte integrante del presente modello, con i quali si fornisce una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e si approntano le necessarie precauzioni al fine di evitarli.

L'amministratore delegato o suo delegato provvede al controllo sul rispetto delle norme antinfortunistiche ed alla formazione rivolta al personale.

**Sistema autorizzativo:**

la Società, in materia di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, assegna i seguenti ruoli, che risultano dotati di tutti i poteri e di tutte le responsabilità che la legge attribuisce ad essi:

- all'Amministratore Delegato il ruolo di Datore di Lavoro; le funzioni di datore di lavoro possono essere delegate ad altro dipendente della Società, a patto che il soggetto delegato abbia le competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico. L'Amministratore Delegato non può delegare ad altri la nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione né la predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio;
- all'Ing. Andrea Rotella, il ruolo di Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), con il compito, tra l'altro, di monitorare il rispetto delle norme antinfortunistiche e il verificarsi di eventuali infortuni sul lavoro, organizzare incontri periodici di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ed inviare ogni anno al datore di lavoro o proprio delegato un report sulle tematiche relative all'attuazione del sistema di salute e sicurezza in Bard;
- Al dott. Mauro Tartaglione il ruolo di Medico Competente.

La Società, in materia di rapporti con i Funzionari pubblici preposti al controllo del rispetto delle normative, assegna a ciascun responsabile della funzione coinvolta nell'ispezione la responsabilità di:

- seguire l'ispettore durante l'ispezione;
- consegnare i documenti eventualmente richiesti;
- documentare i risultati dell'ispezione;
- inviare all'Amministratore Delegato il report dell'ispezione;
- provvedere alla realizzazione di eventuali azioni correttive.

**Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico ai paragrafi I.20 e I.21

**Flusso Informativo verso l'OdV:**

La Società ha individuato un Key Officer nella persona del Human Resources Manager, il quale ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'OdV i report aventi ad oggetto:

- l'attività effettuata in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori (riunioni, formazione, aggiornamento dei documenti di valutazione rischi etc.);
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente formalizzate dagli ispettori.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto dal Documento Un

ico devono invece essere comunicate con immediatezza.

## D) REATI AMBIENTALI

Come rilevato nella parte generale del presente modello organizzativo, l'articolo 25-undecies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dal d.lgs. 121/2011 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni").

In particolare, il d.lgs. 121/2011, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

E' opportuno ricordare che la materia ambientale era già stata fatta oggetto della delega contenuta nella Legge 300/2000, il base alla quale il legislatore delegato era chiamato a "prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria".

Tale delega, tuttavia, non aveva per lungo tempo trovato attuazione nell'ambito del d.lgs. 231/2001. A fronte del quadro di incertezza che ha contraddistinto gli anni scorsi, interviene oggi la novità normativa in esame, destinata ad avere un fortissimo impatto sulla vita delle società destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 231/2001: in particolare quelle che operano nel settore industriale della produzione e commercializzazione di beni.

In sintesi il legislatore delegato del 2011 ha: (i) introdotto nel codice penale due nuove fattispecie di reato (contravvenzioni) quali uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e Danneggiamento di habitat); (ii) introdotto

l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/2001, prevedendo la responsabilità amministrativa da reato degli enti sia per le due contravvenzioni di recente introduzione, sia per una serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente, da altre normative in materia di protezione dell'ambiente e territorio e dallo stesso codice penale; e (iii)\_ previsto a carico degli enti l'applicazione delle sanzioni sia pecuniarie (in tutti i casi) che interdittive (alcuni casi più gravi).

Da ultimo, la lista dei reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001 è stata ulteriormente ampliata dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" tramite l'inserimento nella lista di cui all'articolo 25 *undecies* delle seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

14. inquinamento ambientale (art. 452-*bis* cod. pen.);
15. disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.);
16. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* cod. pen.);
17. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* cod. pen.);
18. circostanze aggravanti (art. 452-*octies* cod. pen.).

In linea generale la Società non appare esposta in maniera significativa al rischio di commissione di tali reati e l'unica attività potenzialmente a rischio di commissione di reato è quella della gestione dei rifiuti.

#### **AREA A RISCHIO N. 1**

Gestione rifiuti.



**Posizioni aziendali coinvolte:**

*Responsabile della gestione dei rifiuti (RGR) nella persona del Human Resources Manager*

**Attività sensibili:**

Gestione dei rifiuti.

**Reati astrattamente ipotizzabili:**

- attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti;
- realizzazione o gestione di discariche abusive;
- miscelazione non consentita di rifiuti;
- violazione delle disposizioni di legge sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.

**Valutazione del livello rischio per posizioni aziendali coinvolte.**

RGR

Profitto 2 X opportunità 3 = 9

**Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati:**

Procedura gestione dei rifiuti

**Sistema autorizzativo:**

Al RGR è conferita delega per tali attività.

**Codice Etico:**

Regole di condotta volte ad impedire le attività criminali sopra descritte sono indicate nel Codice Etico al paragrafo I.15 e I.20.

### **Flusso Informativo verso l'OdV:**

Il RGR ha la responsabilità di segnalare con immediatezza eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

### **NOTE CONCLUSIVE**

Un attento esame delle attività delle diverse aree aziendali ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei seguenti reati:

- *falso nummario*, di cui all'art. 25-bis del Decreto
- *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, di cui all'art 25-quater 1 del Decreto;
- *reati contro la personalità individuale, quali La tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù*;
- *reati in materia di pornografia minorile e virtuale*;
- *reato di iniziativa turistica volta allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600-quinquies del c.p.*;
- *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, di cui all'art 25-quater,
- *Delitti in materia di violazione del diritto di autore*;
- *Delitti in materia di contraffazione*.
- *reato di associazioni di tipo mafioso anche straniero*;
- *reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*.